CAMERA DEI DEPUTATI N. 2362

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CASCIO e ZOLLA

Presentata il 3 ottobre 1973

Estensione dei beneficî combattentistici a tutte le categorie di lavoratori

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'approvazione nella passata legislatura dei beneficî nei confronti di cittadini benemeriti per i sacrifici da loro compiuti in occasione degli avvenimenti bellici succedutisi nel corso del secondo conflitto mondiale, se da un canto ha lasciato soddisfatti i dipendenti da pubbliche amministrazioni, d'altro canto, ha creato una grave ed ingiusta discriminazione nei confronti di coloro che, pure trovandosi nelle medesime condizioni, ne sono stati esclusi.

Il fatto che colleghi di tutti i gruppi politici, nel corso della presente legislatura, abbiano presentato proposte per la estensione ad altre categorie dei beneficî concessi dalle leggi vigenti sta a dimostrare che è unanimemente avvertito il problema del riconoscimento del principio al diritto da parte degli ex combattenti a conseguire un parziale risarcimento per i danni subìti a causa del servizio a lungo prestato durante la guerra e della necessità che tale riconoscimento sia esteso a settori diversi da quelli del pubblico impiego onde ottemperare al chiaro dettato costituzionale che riconosce a tutti i cittadini parità di diritti.

Proprio al fine di soddisfare nel modo più ampio il dettato costituzionale già ricordato ed al fine di eliminare una palese discriminazione tra cittadini ex combattenti si ispira la presente proposta che è stata formulata in modo che nessuna categoria di lavoratori, liberi professionisti inclusi, rimanga esclusa dai concessi beneficî.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Tutti i beneficî combattentistici previsti da leggi vigenti sono estesi agli ex combattenti ed assimilati, ai reduci dalla prigionia e dai campi di internamento in Germania e nei territori occupati dai tedeschi a qualunque categoria di lavoratori essi appartengano, inclusi i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi.

ART. 2.

Sono a carico del bilancio dello Stato gli oneri di cui all'articolo precedente.

Anche per quanto riguarda le categorie professionali gli oneri graveranno interamente a carico dello Stato.

ART. 3.

Sulla istanza presentata dagli interessati per l'ottenimento dei benefici di cui all'articolo 1 si è tenuti a provvedere entro il termine di 160 giorni.

Il non avere provveduto entro la data suddetta equivale al rifiuto.

ART. 4.

Contro il provvedimento di rigetto o di silenzio-rifiuto l'interessato può ricorrere entro sei mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza del provvedimento o dal giorno in cui è decorso il termine entro il quale vi era l'obbligo di provvedere.

Il procedimento relativo al ricorso è gratuito in ogni ordine e grado.